

CHI E COME PUO' PARTECIPARE AL PROGETTO.

Possono partecipare al Progetto tutti i cittadini, anche in forma associata, secondo le prescrizioni del Capo II, artt. 10 e 11 del relativo Regolamento, che così recitano:

CAPO II – Disposizioni di carattere procedurale.

Art. 10 (Disposizioni generali).

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. La relativa organizzazione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, nonché il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo e il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua quindi, nel rispetto di quanto previsto al comma che precede, nonché al Funzionigramma dell'Ente, la Struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli Uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Ente.

Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.

4. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o rigenerazione, ai sensi del presente Regolamento, indicando le finalità che s'intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini.

5. Nel caso in cui pervengano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune -incluso nell'elenco di cui al precedente comma- tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo, nel rispetto della trasparenza e concorrenzialità.

Art. 11 (Proposte di collaborazione).

1. La gestione delle proposte di collaborazione – che devono riguardare i beni indicati nell'elenco a pubblicarsi dall'Ente- si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Ente stesso;
- b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti e limiti previsti dal presente Regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco delle Strutture dell'Ente che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.

4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli Uffici e dei gestori dei servizi pubblici eventualmente coinvolti. La proposta viene altresì portata a conoscenza del Municipio territorialmente competente, il quale potrà far pervenire le proprie valutazioni, non vincolanti, circa l'opportunità della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'Ente.

6. La Struttura deputata predisporre, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione, sulla base dell'iter amministrativo previsto da norma e funzionigramma.

7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la Struttura deputata lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa i soggetti coinvolti nell'istruttoria.

8. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta Comunale, salva la competenza per legge in capo a diverso organo.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Dirigente, ove non diversamente previsto.

9. Gli Accordi di collaborazione sottoscritti sono resi pubblici.